

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), una Associazione di Volontari di Protezione Civile denominata "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" - Associazione di Volontari di Protezione Civile - .

TITOLO II

OGGETTO - SCOPI

ARTICOLO 2

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" è una struttura democratica fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana fondata sulla solidarietà dei suoi aderenti, aperta a tutti i cittadini italiani.

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" è costituito da volontari che prestano la propria attività in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. -

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" si propone principalmente di:

- intervenire in caso di pubblica calamità in modo autonomo o mettendosi a disposizione delle Autorità preposte alla organizzazione dei soccorsi;
- svolgere azioni di prevenzione a tutti i livelli tramite l'informazione delle conseguenze di eventi catastrofici;
- istruire i propri volontari nel modo migliore di intervenire in azioni di



di soccorso e nella prevenzione;

- formare la cultura della solidarietà volontaria e non retribuita;
- pianificare gli interventi tramite una conoscenza approfondita del territorio e delle risorse;
- fare studi, progetti e ricerche nell'ambito della prevenzione e del soccorso;
- favorire lo scambio culturale con altre organizzazioni di volontariato effettuando pubblicazioni su opere, ricerche ed interventi realizzati o simulati e garantendo l'aggiornamento culturale dei volontari;
- partecipare al rafforzamento del movimento del volontariato sia nazionale che internazionale;
- di influire positivamente sulla Società intera per sviluppare ed approfondire il ruolo prezioso del volontariato;
- di affiancarsi ed interagire con altri Gruppi ed Associazioni di volontariato onde consentire una sempre più efficace azione di prevenzione e di soccorso;

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE - BENI

ARTICOLO 3

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività di soccorso, prevenzione ed addestramento, esclusivamente da:

- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;

- contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivati da convenzioni e contratti;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" per lo svolgimento della propria attività può:

- acquistare, vendere o permutare beni mobili ed immobili;
- accettare, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, donazioni con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento degli accordi, dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto.

C. f. m.
Colanin
Bellu


ARTICOLO 4

I beni mobili ed immobili, i contributi derivanti da quanto disposto dal presente articolo 3, verranno intestati tutti, senza eccezione alcuna al "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" - Associazione di Volontari di Protezione Civile - località Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti ai vari Uffici competenti, si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

TITOLO IV

VOLONTARI

ARTICOLO 5

Il numero dei volontari è illimitato.

Possono essere volontari, tutti gli uomini e le donne che condividono i principi del volontariato, di solidarietà e di pluralismo, che abbiano compiuto il 18 (diciotto) anni.

Non possono essere accettati come volontari, gli interdetti, coloro che abbiano riportato o che hanno in corso, procedimenti penali per reati contro la proprietà e la persona, per uso e spaccio di sostanze stupefacenti, per uso di alcolici, per associazionismo di stampo mafioso, che siano iscritti ad associazioni segrete e massoniche, che abbiano commesso reati contro l'Ordinamento Repubblicano e la Costituzione della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare volontario del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" deve presentare domanda al Consiglio di Gruppo specificando nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza, le proprie capacità professionali e attitudinali.

Alla domanda per divenire volontario del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" deve allegare:

- Certificato di nascita, residenza e cittadinanza;
- Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
- Certificato Penale rilasciato dal Tribunale;
- Dichiarazione in cui si attesti la non appartenenza ad associazioni segrete e

massoniche.

ARTICOLO 7

L'accoglimento della domanda di ammissione a volontario è deliberata dal Consiglio di Gruppo a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 8

Per fare parte del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" ogni volontario dovrà versare una quota di iscrizione di Lire 50.000 (cinquanta) e obbligarsi ad osservare, senza eccezione alcuna, le disposizioni del presente Statuto e Regolamento Interno.

Non adempiendo anche uno solo di tali obblighi entro una settimana dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Gruppo relativa alla accettazione della domanda di accettazione a volontario, questa si intenderà respinta.

ARTICOLO 9

Dati gli scopi del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA", i volontari si obbligheranno ad uniformarsi alle norme fissate dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e alla delibera del Consiglio di Gruppo e dell'Assemblea di Gruppo.

ARTICOLO 10

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" assicura i propri volontari, sia che prestino attività di soccorso e prevenzione, sia di esercitazione, contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile contro terzi.

TITOLO V



RECESSO - DECADENZA - ESPULSIONE

ARTICOLO 11

Il volontario resta l'elemento base del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA".

La qualità di volontario si perde per recesso, per decadenza, per espulsione e per morte.

ARTICOLO 12

Al volontario recesso o decaduto verrà riconsegnata solamente la quota di iscrizione dopo sei mesi dall'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno in cui il volontario sia recesso o decaduto.

Nel caso in cui il volontario si sia macchiato dei reati di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto, non verrà rimborsato di nessuna quota.

Il volontario dovrà richiedere il rimborso della propria quota con lettera raccomandata A.R., entro dieci giorni dalla decisione di recessione.

ARTICOLO 13

Oltre ai casi consentiti dalla Legge, il recesso è consentito al volontario:

- che abbia perduto e requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 5;
- che non si trovi più in condizioni di partecipare al perseguimento degli scopi e dei fini del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA".

Spetta al Consiglio di Gruppo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto e della Legge, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse del Gruppo stesso.

ARTICOLO 14

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Gruppo nei confronti del volontario che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 5 del presente Statuto oppure che venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 13 del presente Statuto.

ARTICOLO 15

L'espulsione è deliberata dal Consiglio di Gruppo nei confronti del volontario che:

- non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento Interno, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo legalmente prese;
- in caso di soccorso reale o in esercitazione non adempì a quanto impartito dal Responsabile di Gruppo o dalla Autorità preposta al soccorso;
- in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" e internamente o esternamente attendi alla vita del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA";
- senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte consecutive alle attività esercitate dal Gruppo;
- senza giustificato motivo non partecipi ad una sola attività di soccorso reale;
- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- attendi alla integrità morale del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA".

L'espulsione è immediata in caso che il volontario venga colto in flagranza di reato di cui al precedente articolo 5.



Il Responsabile di Gruppo comunicherà alle Autorità preposte alla Protezione Civile l'avvenuta espulsione e ritirerà al volontario gli emblemi e i fregi del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA".

ARTICOLO 16

Le comunicazioni prese dal Consiglio di Gruppo, a norma degli articoli precedenti, sono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 17

Per quanto previsto dal presente Titolo, si fa riferimento al Regolamento Interno.

TITOLO VI

ESERCIZIONE SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Gruppo provvederà alla compilazione del Bilancio annuale previo inventario esatto delle attività e passività.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea di Gruppo per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere pubblico ed invitato alle Autorità preposte alla Protezione Civile entro un mese dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea di Gruppo.

TITOLO VII

LAVORATORI - DIPENDENTI



ARTICOLO 19

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente occorrenti per qualificare e specializzare i volontari nelle azioni di soccorso, prevenzione ed esercitazione.

La deliberazione di assunzione di lavoratori dipendenti verrà assunta dall'Assemblea di Gruppo a maggioranza assoluta.

Il Responsabile di Gruppo comunicherà agli organismi competenti l'avvenuta assunzione entro venti giorni dalla delibera.

Catania
C. Catania
Rella

TITOLO VIII

ORGANI DI GRUPPO

ARTICOLO 20

Sono organi di Gruppo:

- a) Assemblea di Gruppo;
- b) Il Consiglio di Gruppo;
- c) Il Responsabile di Gruppo.



ASSEMBLEA DI GRUPPO

ARTICOLO 21

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve avvenire tramite lettera raccomandata A.R. in cui siano indicati l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della

seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore prima, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i volontari.

L'avviso dovrà essere affisso nei locali della sede del Gruppo, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i volontari, tutti i Consiglieri.

ARTICOLO 22

L'Assemblea Ordinaria di Gruppo:

- 1) Approva il Bilancio;
- 2) Procede alla nomina dei Consiglieri;
- 3) Approva il Regolamento Interno;
- 4) Delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- 5) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA", riservati alle sue competenze dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gruppo.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Gruppo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto dei Volontari.

Su questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.



L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sull'oggetto previsto dal 1° comma dell'articolo 2365 del Codice Civile.

ARTICOLO 23

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei volontari.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei volontari intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo per nomine del Responsabile e del Vice - Responsabile e per lo scioglimento e la liquidazione del Gruppo, per cui occorrerà la presenza diretta ed il voto favorevole dei tre quinti aventi diritto al voto.

*C. tra
G. tra
B. tra*



ARTICOLO 24

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, per l'elezione del Consiglio di Gruppo o quando trattasi di qualsiasi volontario si procederà a votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto i volontari che risultino iscritti al "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" da almeno tre mesi.

Ogni volontario ha diritto ad un solo voto e non può farsi delegare.

ARTICOLO 26

Le Assemblee che potranno essere tenute anche fuori della sede del Gruppo, purché nel Territorio italiano o internazionale nel caso in cui il Gruppo sia

chiamato a svolgere azione di soccorso fuori dai confini della Patria, saranno aperte dal volontario più anziano.

L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI GRUPPO

ARTICOLO 27

Il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" è amministrato da un Consiglio di Gruppo che si compone di nove volontari eletti tutti a maggioranza qualificata dei tre quinti dei votanti e durano in carica tre anni.

Il Consiglio di Gruppo elegge nella sua prima seduta il Responsabile e Vice Responsabile di Gruppo.

ARTICOLO 28

Le funzioni di Consigliere di Gruppo sono gratuite.

I membri del Consiglio di Gruppo hanno la responsabilità gestionale del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" sia sul piano operativo di soccorso, prevenzione ed esercitazione che gestionale.

Il membro del Consiglio di Gruppo che per due volte consecutive senza giustificato e valido motivo non presenzierà alle riunioni del Consiglio verrà destituito da tale incarico secondo i modi stabiliti nell'articolo 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 29

Il consiglio di Gruppo si raduna di norma sei volte all'anno o quando i Presidente lo crede necessario per attivare l'esercitazione dei volontari o in caso di soccorso reale.

La convocazione è fatta tramite telefono o a voce o tramite apparecchiature ricetrasmittenti.

Le votazioni sono palesi.

Sono invece segrete se riguardano i Consiglieri o i loro familiari o affini o se solo un membro lo richiede.

Le deliberazioni devono essere redatte su un registro o sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Responsabile; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Responsabile.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Gruppo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Gruppo stesso.

Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Gruppo:

- 1) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo;
- 2) curare l'attività addestrativa dei volontari e pianificare le azioni di soccorso e di prevenzione;
- 3) redigere i Regolamenti Interni e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo

C. Trono
G. Taroni
P. Belli



- 
- 
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività di Gruppo;
 - 5) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta di beni mobili ed immobili;
 - 6) redigere il Bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 7) deliberare sulle assunzioni e sui licenziamenti di personale dipendente del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA";
 - 8) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'espulsione dei Volontari;
 - 9) autorizzare a compiere qualsiasi atto necessario per l'acquisizione di contributi sia da Enti Pubblici che da Privati;
 - 10) autorizzare a compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti;
 - 11) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della Legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

IL RESPONSABILE DI GRUPPO

ARTICOLO 31

Il Responsabile di Gruppo ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Responsabile di Gruppo è il rappresentante del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" presso le autorità, a qualsiasi livello, preposte alla Protezione Civile.

Il Responsabile è perciò autorizzato a svolgere tutte le operazioni di cui l'articolo 3 del presente Statuto ed ha la rappresentanza legale per farlo, previa autorizzazione del Consiglio di Gruppo.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti il "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" davanti a qualsiasi Attività Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previo autorizzazione del Consiglio di Gruppo può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Responsabile o ad un membro del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile tutte le mansioni dello stesso spettano al Vice Responsabile.



TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" dovrà nominare il liquidatore o i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i volontari.

ARTICOLO 33

In caso di cessazione del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" o di estinzione beni mobili ed immobili, le risorse finanziarie disponibili, le attrezzature di

ogni genere saranno devolute ad altra associazione di Volontariato che assolverà ai compiti e funzioni del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" secondo le modalità prescritte dal Codice Civile per lo scioglimento delle Società.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 34

Per meglio disciplinare l'attività del "GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA" il Consiglio di Gruppo potrà elaborare appositi Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nella Legge - quadro del Volontariato n. 266 del di 11 agosto 1991.

Letta
Cotrone
Bello

SL
Sestini
Gianni



[Handwritten signature]